Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 46

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 23 febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 dicembre 1945, numero 892.

**Inclusione dell'abitato di Agrigento tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

**In virtù dell'autorità a Noi delegata;**
**Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;**
**Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;**
**Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo;**
**Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;**
**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**A norma dell'art. 1, sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dell'art. 5, 6° comma, del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Agrigento.**

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

CATTANI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 130.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1946, n. 29.

**Partecipazione degli Alti Commissari e degli Alti Commissari aggiunti per l'igiene e la sanità pubblica e per l'alimentazione ai lavori della Consulta Nazionale.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

**In virtù dell'autorità a Noi delegata;**
**Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, numero 417, concernente l'istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;**
**Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento e alle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;**
**Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, concernente la soppressione del Ministero dell'alimentazione e l'istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;**
**Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, concernente l'istituzione della Consulta Nazionale;**
**Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;**
**Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;**
**Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;**
**Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale;**
**Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:**

Art. 1.

**Gli Alti Commissari e gli Alti Commissari aggiunti per l'igiene e la sanità pubblica e per l'alimentazione possono assistere, in rappresentanza del Governo, alle sedute e partecipare alle discussioni dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni della Consulta Nazionale.**

Art. 2.

**Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.**

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.**

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LUSSU

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 129.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 febbraio 1946, n. 30.

**Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni;
Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, e successive modificazioni, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'istituzione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1946 i redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni, determinati in applicazione del R. decreto-legge 4 aprile 1939, numero 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, numero 976, sono rivalutati moltiplicandoli per il coefficiente tre.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, e successive modificazioni, il valore dei terreni continua ad essere stabilito in base agli imponibili di reddito dominicale vigenti prima della rivalutazione disposta col precedente articolo.

Art. 3.

A decorrere dall'anno 1946 l'aliquota erariale dell'imposta sul reddito agrario è stabilita nella misura di L. 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile.

Art. 4.

E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione del presente decreto ed alla revisione generale dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile e complementare prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 135.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 febbraio 1946, n. 31.

**Proroga del termine per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari e norme per le iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1946.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, concernente disposizioni in materia di imposte dirette e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogato al 30 giugno 1946 il termine del 31 dicembre 1945 fissato dal decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 290, per la revisione straordinaria dei redditi mobiliari di categoria *B* dei contribuenti non tassati in base a bilancio, e per quella dei redditi di categoria $C^1$, disposta dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 384.

Art. 2.

I redditi indicati nell'articolo precedente non ancora sottoposti a revisione alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono maggiorati in via provvisoria, ai fini della iscrizione a ruolo per l'anno 1946, moltiplicandoli per il coefficiente 4, salvo conguaglio in esito all'accertamento definitivo.

Tuttavia, qualora a giudizio dell'Amministrazione, il coefficiente predetto sia ritenuto eccessivo, può essere applicato un coefficiente minore.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche per i redditi già assoggettati alla revisione straordinaria, ma non ancora definitivamente accertati alla data predetta, qualora il nuovo reddito proposto dall'ufficio sia superiore al quadruplo del reddito anteriore.

Se il nuovo reddito non ancora definitivamente accertato è inferiore alla misura indicata nel comma precedente, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette procede alla iscrizione provvisoria a ruolo ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ot-

tobre 1944, n. 384, anche se non sono trascorsi quarantacinque giorni dalla notificazione dello accertamento al contribuente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 136.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 gennaio 1946.

**Nomina del Commissario regionale per la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia e il Veneto, per disciplinare la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 132 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Ritenuto che a causa della deficiente disponibilità di energia elettrica nelle regioni dell'Alta Italia si rende necessario ed urgente adottare provvedimenti che valgano a disciplinarne la produzione e l'impiego con unità di direttive;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. ing. Ercole Bottani è nominato commissario regionale per la Liguria, per il Piemonte, per la Lombardia, per l'Emilia e per il Veneto (comprese le provincie di Trento e di Bolzano ed escluse la Venezia Giulia e la provincia di Udine) con facoltà di adottare nelle dette regioni tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuità di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica.

Art. 2.

Al Commissario sono conferiti ampi poteri ispettivi e di controllo sulla produzione e sui consumi dell'energia elettrica.

Art. 3.

Rientra nei compiti del Commissario regionale quello di variare i turni di riposo settimanale agli stabilimenti che utilizzano energia elettrica, e di disporre spostamenti e limitazioni di consumo nella distribuzione dell'energia elettrica, nonchè la soppressione o la riduzione di speciali categorie di utenze, osservando in quanto applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 95.

Il Commissario può imporre scambio di energia nei confronti dei produttori e dei distributori di energia elettrica. Può altresì disporre l'esecuzione da parte dei concessionari di impianti elettrici delle opere necessarie per migliorare la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonchè la messa in funzione di impianti termoelettrici.

Art. 4.

Contro i provvedimenti del Commissario regionale è ammesso ricorso nel termine perentorio di un mese al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede insindacabilmente sentita la Commissione centrale di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 3 aprile 1944, n. 95.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 5.

Le funzioni del Commissario regionale cesseranno alla data del 30 aprile 1946.

Le spese per l'adempimento delle attribuzioni deferite al Commissario regionale medesimo, graveranno sul capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il corrente esercizio finanziario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — GRONCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1946*
*Registro Lavori pubblici n. 3, foglio n. 95.* — SALVATORI

(501)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1946.

**Sottoposizione a sindacato della Società anonima Progas, con sede in Bologna, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Progas, con sede in Bologna, piazza Galvani n. 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa al sindacato;

Decreta:

La Società anonima Progas, con sede in Bologna, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. ing. Romagnoli Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(503)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1946.

**Trasformazione in sindacato del sequestro della Società Anonima Refrattari « S.A.R. », con sede in Genova, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 15 novembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la Società Anonima Refrattari « S.A.R. », con sede in Genova, via Giacomo di Carignano n. 13;

Vista la relazione del sequestratario e rilevato che dagli accertamenti eseguiti dal medesimo sono risultati prevalenti nella predetta società gli interessi italiani cosicchè si rende opportuno sostituire al provvedimento di sequestro quello di sindacato;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1) E' revocato il decreto 15 novembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la Società Anonima Refrattari « S.A.R. », con sede in Genova.

2) La Società Anonima Refrattari « S.A.R. », con sede in Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Umberto Sorrentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1946

(505) *Il Ministro*: CORBINO

---

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1946.

**Sottoposizione a sequestro della « Knoll » società anonima italiana prodotti farmaceutici, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 10 luglio 1945, n. 633/26, emesso in via di urgenza dal Prefetto di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Knoll », società anonima italiana prodotti farmaceutici, con sede in Milano, via Soperga nn. 37-39, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La « Knoll » società anonima italiana prodotti farmaceutici, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Cossovich Mario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 febbraio 1946

(504) *Il Ministro*: CORBINO

---

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1946.

**Ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Ferrara.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Ferrara distrutti a seguito d'incendio.

Alla ricostituzione degli archivi si procede di ufficio sotto la direzione del magistrato preposto all'ufficio giudiziario nel quale la distruzione si è verificata, o di altro magistrato da esso all'uopo delegato, provvedendosi a raccogliere le copie degli atti e documenti estratte dagli originali o da altre copie esistenti presso pubblici uffici o anche presso privati, osservate le disposizioni degli articoli 7 e seguenti del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

Per la ricostituzione degli atti e documenti depositati dalle parti presso gli uffici giudiziari di Ferrara si provvede su istanza delle parti interessate, a norma degli articoli 1 e seguenti del su citato R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1946

(502) *Il Ministro*: TOGLIATTI

---

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1946.

**Revoca del decreto 8 ottobre 1946, con cui la ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando, con sede in Rivoli (Torino), è stata sottoposta a sequestro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando, con sede in Rivoli (Torino);

Ritenuto che da ulteriori accertamenti è risultato che il titolare della suindicata ditta è cittadino italiano e che nella medesima non esistono interessi tedeschi;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 8 ottobre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Borla Edoardo di Ferdinando, con sede in Rivoli (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1946

(507) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1946.

**Apertura di dipendenze in Torre Picenardi e San Daniele Ripa-Po (Cremona) della Banca popolare di Cremona.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Cremona, società cooperativa per azioni con sede in Cremona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Cremona, società cooperativa per azioni con sede in Cremona, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Torre Picenardi e San Daniele Ripa-Po (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(495)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Mereto di Tomba della Banca del Friuli, con sede in Udine.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Mereto di Tomba (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(494)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Inverigo del Banco Lariano (Como).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco Lariano, società per azioni con sede in Como;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Lariano, società per azioni con sede in Como, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Inverigo (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(493)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Castelvetro Piacentino della Banca di Piacenza.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Piacenza, società cooperativa per azioni con sede in Piacenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Piacenza, società cooperativa per azioni con sede in Piacenza, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Castelvetro Piacentino (Piacenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(496)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1946.

**Revoca del sequestro della società in nome collettivo « S.A.R.M.U. » e sottoposizione a sindacato della società in nome collettivo Antonioli e Gutsche, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « S.A.R.M.U. », con sede in Milano;

Vista la relazione del sequestratario e la lettera 19 gennaio 1946, n. 96/181, della Regia prefettura di Milano;

Ritenuto che la suindicata società è stata trasformata in società in nome collettivo Antonioli e Gutsche e che nella medesima sono prevalenti gl'interessi di cittadini italiani;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

1. E' revocato il decreto 24 agosto 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « S.A.R.M.U. », con sede in Milano.

2. La società in nome collettivo Antonioli e Gutsche, con sede in Milano, via Petrella n 24, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Sommariva Desiderio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(509)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1946.

**Sottoposizione a sequestro della Società anonima Gardinol, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Gardinol, con sede in Milano, piazzale Duca d'Aosta n. 12 (commercio prodotti chimici per l'industria tessile, del cuoio, ecc.), si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Gardinol, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Grilli Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(510)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1946.

**Sostituzione del sindacatore della ditta individuale Moehle Guglielmo, con sede in Vigevano (Pavia).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1946, con cui è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Moehle Guglielmo, con sede in Vigevano (Pavia), e nominato sindacatore l'ing. Cesoni Francesco;

Ritenuto che il predetto ing. Cesoni Francesco ha declinato l'incarico e pertanto occorre sostituirlo con altra persona;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33:

Decreta:

E' nominato sindacatore della ditta individuale Moehle Guglielmo, con sede in Vigevano (Pavia), l'avvocato Botto Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(508)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1946.

**Revoca del decreto interministeriale 16 luglio 1940, con il quale la Società vernici italiane Standard, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 luglio 1940, con il quale la Società vernici italiane Standard, con sede in Milano (Musocco), è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che nell'attuale situazione si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda venga liberata dai vincoli di cui alle leggi di guerra;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 16 luglio 1940, con il quale la Società vernici italiane Standard, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, i quali, a norma del 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(511)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Forlì ad assumere un mutuo di L. 25.500.000 pel pareggio del bilancio 1945.**

Con decreto 31 dicembre 1945, l'Amministrazione provinciale di Forlì è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.500.000 pel pareggio del bilancio 1945.

(490)

**Autorizzazione al comune di Firenze a contrarre un mutuo di L. 90.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945**

Per l'integrazione del bilancio 1945 il comune di Firenze è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo.

Decreto interministeriale n. 1412 del 5 ottobre 1945 - Importo del mutuo: L. 90.000.000 - Estremi registrazione Corte dei conti: 2 febbraio 1945, reg. n. 2 Interno, foglio n. 5.

(489)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Smarrimenti di diploma di laurea**

Il dott. Klugmann Salo Giuseppe di Leone e di Elena Glasgall, nato a Zurigo il 1° aprile 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Padova nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Padova.

(514)

Il dott. Antonino Vinciguerra fu Francesco, nato a Giardini (Messina) il 7 luglio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Messina nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Messina.

(515)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bari**

Con decreto Ministeriale 9 febbraio 1945, è stata ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari, e ne è stata affidata la presidenza all'ing. Armando Le Noci.

(487)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 20 febbraio 1946 - N. 43**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Australia | 322,60 | Olanda | 37,7415 |
| Belgio | 2,2845 | Portogallo | 4,057 |
| Brasile | 5,15 | Spagna | 9,13 |
| Canadà | 90,909 | S. U. America | 100 — |
| Danimarca | 20,87683 | Svezia | 23,845 |
| Egitto | 413,50 | Svizzera | 23,31 |
| Francia | 0,8396 | Turchia | 77,52 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Unione Sud Afr. | 400,70 |
| India (Bombay) | 30,20 | | |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 99,95 |
| Id. 3,50 % 1902 | 92 — |
| Id. 3 % lordo | 85,50 |
| Id. 5 % 1935 | 97,875 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 86,40 |
| Id. 5 % 1936 | 97,70 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,15 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,15 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,05 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99 — |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,975 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 92,775 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,10 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,05 |

*ERRATA-CORRIGE*

Nella media dei cambi e dei titoli del 9 febbraio 1946 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 1946 — il cambio della Gran Bretagna indicato in 453.25 deve essere rettificato in 403.25.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.